



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI AVVOCATURA INTERNO E SULLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

ARTICOLO 1 OGGETTO

- Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la composizione e le attribuzioni dell'Avvocatura dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale (di seguito AdSP) e la rappresentanza in giudizio dell'Autorità medesima nonché i compensi professionali spettanti ai componenti.
- L'Avvocatura dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale è costituita da tutti i dipendenti laureati in legge e abilitati alla professione forense da almeno un quinquennio, come tali iscrivibili per conto dell'Ente, ai sensi dell'Art. 3 R.D.L. 1578/33 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi della Legge 247/2012, nell'Elenco Speciale annesso all'Ordine degli Avvocati (Siracusa/Catania) – Sezione Speciale - Si avvale, inoltre, di personale di supporto incardinato nel Servizio Legale.
- Ai fini del presente Regolamento per attività legale si intende la trattazione degli affari legali, con conseguente esercizio della relativa funzione difensiva volta alla tutela dei diritti e degli interessi dell'AdSP, come disciplinata dalla L. 247/2012.
- Nel solo ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura dell'AdSP è organismo indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.
- Nell'espletamento del mandato professionale, gli avvocati incardinati rispondono direttamente dal Presidente dell'AdSP, autorizzato al rilascio ex lege della procura alle liti e organizzativamente e funzionalmente dal Segretario Generale posto a capo della Segreteria Tecnica Operativa e degli Uffici di Staff (allorché istituiti).

ARTICOLO 2 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE. FUNZIONI E COMPITI DELL'AVVOCATURA

- L'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dal Presidente dell'AdSP, previa istruttoria da parte del Segretario Generale.
- La procura generale e/o speciale alle liti è conferita dal Presidente dell'AdSP, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per ogni singolo grado di giudizio.

- All'Avvocatura dell'AdSP è affidato l'esercizio dell'attività legale per conto dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale, come disciplinata dalla Legge 247/2012.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa AdSP o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
- Funzione principale dell'Avvocatura è di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'AdSP attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio, nelle liti attive e passive e nella costituzione quale parte in procedimenti giudiziari in qualunque ordine e grado, ad eccezione di quelle cause specificatamente demandate al patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale o Generale dello Stato o a legali esterni in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) Controversie di particolare complessità o questioni giuridiche di particolare specificità, previa motivata dichiarazione in tal senso;
 - b) Materie e/o controversie su questioni rispetto alle quali non sussistano competenze specifiche, previa motivata dichiarazione in tal senso;
 - c) Ragioni di continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio;
 - d) Incompatibilità nella difesa da parte degli Avvocati, previa motivata dichiarazione in tal senso;
 - e) Ogni altra situazione congruamente motivata anche con riferimento ai carichi di lavoro dell'Ufficio.
- Sono inoltre fatti salvi i casi in cui l'Ente può stare in giudizio attraverso un proprio funzionario.
- L'Avvocatura esprime, inoltre, pareri in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione nei giudizi.
- L'Ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, nella sua interezza, svolge funzioni di carattere consultivo su questioni giuridiche ad esso sottoposte tanto dal Presidente e dal Segretario Generale, quanto dai dipendenti che abbiano qualifica dirigenziale o responsabilità di posizione organizzativa attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali.
- Ulteriori compiti possono essere affidati all'Ufficio di Avvocatura su decisione e specifico mandato conferito dal Presidente dell'AdSP e/o dal Segretario Generale.

ARTICOLO 3

RAPPORTI CON GLI UFFICI

- Al fine di consentire una corretta impostazione della difesa dell'Ente, i singoli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura interna o, per suo tramite, all'Avvocatura dello Stato o ai legali esterni, nei termini e con le modalità di volta in volta richieste, le relazioni, i chiarimenti, le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la costituzione in giudizio e, in generale, per la gestione delle controversie, nonché a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le stesse.
- La documentazione, di cui al superiore punto, deve pervenire nel termine perentorio di volta in volta espressamente indicato, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite. In difetto, l'Avvocatura, dopo un primo sollecito

scritto all'Ufficio destinatario della richiesta, segnala l'inadempienza al Segretario Generale per la valutazione dell'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

ARTICOLO 4

STATUS GIURIDICO DELL'AVVOCATURA

- Gli Avvocati dell'Avvocatura sono soggetti alle norme ed ai contratti collettivi che regolano il rapporto di impiego dei dirigenti e dei dipendenti dell'AdSP e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla Legge sull'ordinamento della professione forense di cui alla Legge 247/2012, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
- Gli Avvocati dell'Avvocatura esplicano i propri compiti in piena indipendenza ed autonomia di giudizio e tecnica, nel rispetto della professionalità e dignità nonché delle norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale Forense. Pur nell'autonomia dell'espletamento del loro ruolo, gli stessi sono soggetti al controllo delle presenze (Consiglio di Stato n. 5538/18).
- L'attività di patrocinio resa dall'Avvocato incardinato, può essere oggetto di valutazione della performance, secondo le modalità previste dal successivo art. 18. Può, altresì, rientrare nella valutazione la funzione professionale svolta, quale, ad esempio, l'abbattimento delle giacenze, i tempi di chiusura dei contenziosi, la capacità di intercettare il possibile contenzioso e prevenirlo, i risparmi di spesa sugli esiti delle cause, l'implementazione delle procedure telematiche, il favorire l'interscambio tra gli uffici di normative, sentenze, pareri.

ARTICOLO 5

COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

- L'Avvocatura è composta da un numero di avvocati rapportato alle esigenze funzionali dell'Ente. L'Ufficio dell'Avvocatura, costituito nella modalità previste e operante quale Ufficio di Staff del Presidente, assolve le funzioni prima elencate, e sarà diretto e/o coordinato, da un Avvocato Responsabile, inquadrato almeno a livello di Quadro, che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della Legge professionale e, Avvocati con inquadramento almeno funzionariale ai sensi del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti.
- L'incarico di Avvocato dell'Ente, senza varianza di organico, della pianta Organica e del piano di assunzioni in essere, sarà ricoperto da Avvocati già dipendenti, specificamente individuati sulla base delle vigenti norme contrattuali e di legge, ferma restando la volontà del dipendente interessato di far parte del menzionato Ufficio di Avvocatura.
- Il Segretario Generale, qualora in possesso dell'Abilitazione Professionale Forense, giusta quanto previsto all'art.1 comma 2, può assumere la funzione di Avvocato Responsabile ferma restando, in tale ipotesi, la nomina di un Avvocato Capo servizio con funzioni di coadiutore e secondo gli indirizzi dell'Avvocato Responsabile.
- Il Segretario Generale, nella funzione di assistenza in giudizio dell'Ente, anche in codifesa con altro legale della Adsp, è assoggettato alla disciplina del rapporto professionale dettata dal presente regolamento.

- Il personale di cui al comma 1 e 2 è iscritto a cura e spese della AdSP del Mare di Sicilia Orientale, nell'elenco Speciale degli Avvocati dipendenti di Enti pubblici tenuto dall'Ordine degli Avvocati.

ARTICOLO 6

AVVOCATO RESPONSABILE

- L'Avvocato Responsabile:
 - a) Determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi.
 - b) Vigila sull'Ufficio, sul personale dell'Avvocatura e su quello dell'intero Servizio Legale, sovrintendendo alla loro organizzazione e dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari.
 - c) Assegna a sé stesso ed agli Avvocati del Servizio Legale gli affari contenziosi, consultivi e gli altri affari.
 - d) Assicura l'unità d'indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli Avvocati.
 - e) Riferisce periodicamente al Presidente, ed al Segretario Generale (fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5 comma 2) sull'attività, nonché agli uffici interessati, segnalando eventuali problemi interpretativi che dovessero sorgere nel corso dell'attività.
 - f) Provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura ed esercita (per delega del Segretario Generale) i poteri di spesa in relazione agli oneri processuali obbligatori e sono sottoposti a rendicontazione all'area amministrativa.
 - g) Predisporre e sottoscrive le dichiarazioni motivate di cui all'art. 2 comma 5 del presente regolamento.
 - h) Predisporre e sottoscrivere la richiesta di nomina di consulenti tecnici al presidente ed al Segretario Generale della ADSP.
 - i) Nell'ipotesi di cui all'art. 5 comma 2, all'Avvocatura dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale, è assegnato un Avvocato Capo servizio. Tale figura può coincidere con quella di Dirigente/Funzionario Quadro Responsabile dell'Area Legale.

ARTICOLO 7

PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Fermo restando il salario tabellare previsto per l'inquadramento in pianta organica, i compensi professionali sono dovuti, con le modalità di seguito specificate, nei limiti degli stanziamenti in bilancio agli Avvocati dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli Avvocati con esercizio limitato agli affari dell'AdSP, nonché, con le regole e le misure di cui ai successivi punti ed all'articolo 8) al restante personale del Servizio Legale, solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli all'Autorità ed emesse nei casi in cui l'AdSP è formalmente costituita in giudizio con propri Avvocati.

In particolare:

- a) Provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente, comunque denominati (ad esempio sentenze definitive e non definitive, ordinanze, decreti) a cognizione piena, sommaria o

cautelare emessi da qualunque Autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole.

- b) Provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento dell'Autorità eventualmente impugnato (ad esempio provvedimenti che dichiarano l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, il difetto di giurisdizione o di competenza, la rinuncia agli atti del ricorso, l'estinzione ecc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenza di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti dell'autorità di autotutela, ovvero emessi tardivamente.
- c) I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte dell'AdSP è condannata al pagamento delle spese di giudizio per la parte recuperata, sia nei casi dei provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
- d) I compensi sono dovuti in parti uguali agli Avvocati formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente.
 - In ogni caso, i compensi professionali possono essere corrisposti in misura non superiore al 50% della retribuzione lorda a qualsiasi titolo percepita dall'Avvocato nell'anno precedente. Dal lordo sono esclusi i soli compensi a questo titolo percepiti.
 - I compensi a tale titolo erogati rientrano nel limite generale retributivo (c.d. tetto retributivo), pertanto gli stessi, sommati alla normale retribuzione, non possono superare l'attuale limite annuo di € 240.000,00 (legge 89/2014). A tal fine devono essere computati in questo importo tutti i compensi professionali percepiti, senza distinzione tra sentenze con liquidazione o con compensazione di spese.
 - I suddetti compensi sono ridotti al 30% dei parametri fissati nel caso in cui gli Avvocati interni, ancorché non costituiti direttamente alla difesa delle ragioni dell'Ente, abbiano partecipato attivamente, con atti comprovabili, al patrocinio dell'AdSP supportando l'Avvocatura dello Stato o Avvocati di Libero Foro all'uopo incaricati della difesa dell'Ente.
 - Tutte le propine, stante il loro carattere di variabilità e non continuità, non entrano nella base di calcolo del T.F.R.. Rientrano, invece, tra gli elementi pensionabili, tra la retribuzione variabile.
 - I compensi sono attribuiti agli Avvocati in servizio formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente al momento della maturazione del diritto alla liquidazione, individuabile con il deposito del provvedimento, per cui spettano anche al personale in quiescenza fino alla completa erogazione delle spettanze secondo i criteri di ripartizione vigenti nel periodo.
 - I compensi attribuiti agli Avvocati saranno impegnati e liquidato sul capitolo di spesa 113/170 art. 01 "*Spese Legali Giudiziarie e varie*".

ARTICOLO 8

MODALITA', LIMITI E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

- La liquidazione dei compensi degli avvocati di cui al presente regolamento avverrà nei con le modalità ed i limiti di seguito indicati.
- a) **Compensi professionali a seguito di pronunciata sentenza favorevole con liquidazione delle spese a carico di controparte:** In caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite quadrimestralmente

(indicativamente nei mesi di febbraio, aprile e novembre, purché sia consegnato al Servizio Risorse Umane il prospetto di liquidazione entro la prima decina del mese di erogazione). In particolare, in caso di pronuncia favorevole all'Ente, con condanna della controparte alla refusione integrale delle spese e delle competenze di giudizio, i compensi professionali dovuti agli avvocati interni sono liquidati agli stessi dall'Ente nella misura dell'80% di quella determinata dal Giudice, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'IRAP, previo recupero degli stessi. Dell'importo come sopra determinato, una quota pari al 10% sarà liquidata al restante personale del Servizio Legale, in parti uguali o secondo le indicazioni dell'Avvocato Responsabile, che così deciderà sulla base dell'apporto da ciascuno fornito, anche a seguito di formale incarico. Tali somme saranno liquidate, previa emissione di apposito prospetto di liquidazione.

Il restante 10%, entrerà nel bilancio dell'Ente e potrà essere utilizzato per la formazione dei componenti l'Ufficio Legale o per l'istituzione di un fondo per l'indennità ed i rimborsi dei praticanti, nonché per rimborsi spese nei casi di tirocini extra curricolari.

Qualora l'importo fissato dal Giudice sia inferiore al 80% del minimo delle tabelle dei compensi professionali approvate con decreto dal Ministro della Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, lo stesso sarà integrato a spese dell'Ente. In tale ipotesi, dal minimo tabellare vanno escluse le spese generali, corrispondenti al 15% del compenso totale, in considerazione del fatto che l'Avvocato incardinato, per sua funzione, utilizza mezzi dell'Amministrazione e non è soggetto ad alcun tipo di spesa.

- b) **Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese:** in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, gli Avvocati formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente, hanno diritto alla liquidazione dell'80% del valore minimo delle tabelle dei compensi professionali approvate con decreto dal Ministro della Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. In tale calcolo non vanno incluse le spese generali, corrispondenti al 15% del compenso totale, in considerazione del fatto che l'Avvocato incardinato, per sua funzione, utilizza mezzi dell'Amministrazione e non è soggetto ad alcun tipo di spesa.
- Al fine di consentire una, se pur approssimativa previsione di bilancio, il Responsabile del Servizio Legale, in fase di predisposizione di bilancio preventivo e, comunque, ogni volta in cui sarà assegnato all'Avvocato incardinato il patrocinio interno, dovrà indicare, sulla base delle suddette tabelle di cui agli articoli 1-11 del D.M. 55/2014, il valore della causa ed il suo grado di complessità.
 - Dell'importo come sopra determinato, una quota pari al 10% sarà liquidata al restante personale del Servizio Legale, in parti uguali o secondo le indicazioni dell'Avvocato Responsabile, che così deciderà sulla base dell'apporto da ciascuno fornito, anche a seguito di formale incarico. Tali somme saranno liquidate, previa emissione di apposito prospetto di liquidazione, due volte l'anno, (indicativamente nei mesi di aprile e novembre). La liquidazione di tali somme avverrà compatibilmente e nei limiti dello stanziamento annualmente previsto in bilancio, al netto delle ritenute previdenziali a carico dell'Ente e dell'IRAP.

ARTICOLO 9

INTERAZIONI CON PREMIALITA' INTERNE

- Ai fini della determinazione dell'ammontare del premio di raggiungimento obiettivi, sia per quanto concerne le quote di acconto che del saldo, in applicazione di quanto previsto dall'art. 52 del vigente C.C.N.L., saranno presi in considerazione eventuali incentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni di legge/regolamenti o, nel caso specifico, compensi per l'Avvocatura interna, con le seguenti modalità di riduzione:

In fase d'erogazione degli acconti e del saldo del premio di raggiungimento obiettivi e/o del premio di produttività, a tutto il personale a cui, nell'anno di pertinenza al quale si riferisce il premio in liquidazione siano state erogate somme derivanti, a qualsiasi titolo, dall'attività di Avvocatura interna, somme che si intendono considerate al lordo delle dovute trattenute di legge per contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del dipendente, il Servizio Risorse Umane provvederà ad applicare sui suddetti premi decurtazioni nelle sotto indicate misure.

- | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|
| a) Totale compensi fino a | € 2.000,00 | nessuna decurtazione; |
| b) sulla parte eccedente fino a | € 5.000,00 | decurtazione del 10%; |
| c) sulla parte eccedente fino a | €10.000,00 | decurtazione del 15%; |
| d) sulla parte eccedente fino a | €15.000,00 | decurtazione del 20%; |
| e) sulla parte eccedente fino a | €20.000,00 | decurtazione del 25%; |
| f) sulla parte eccedente | | decurtazione del 30%. |
- In ogni caso, tale decurtazione può intervenire fino ad un tetto massimo del 30% dell'intero premio erogato in ciascun anno di pertinenza.
 - I compensi degli Avvocati non fanno cumulo con ulteriori altri compensi erogati per i quali resta vigente la decurtazione sui premi prevista dalla contrattazione di secondo livello dell'Ente.

ARTICOLO 10

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. CONTRIBUTO ISCRIZIONE CONSIGLIO DELL'ORDINE.

- La polizza assicurativa per colpa grave è a carico di ciascun Avvocato.
- L'AdSP si obbliga a provvedere al rimborso (fatta salva la possibilità per l'Ente di provvedere anticipatamente al Pagamento), per ciascun Avvocato incardinato, del pagamento del contributo annuale previsto per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco Speciale dell'Albo del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'esclusivo interesse dell'Ente.

ARTICOLO 11

INCOMPATIBILITA'

- Si applicano agli Avvocati dell'Avvocatura dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale, in quanto compatibili, anche le disposizioni contenute nel DPR 584/93 recante norme sugli incarichi consentiti o vietati ex art. 53 D.Lgs 165/2001.
- Agli Avvocati incardinati si applica il vigente Regolamento dell'AdSP sugli incarichi esterni, gli stessi, inoltre, sono tenuti all'osservanza di quanto contenuto nel Codice di

Comportamento dei dipendenti dell'AdSP, facente parte del Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza.

- Ai sensi della delibera ANAC 841/2018, gli Avvocati incardinati non possono ricoprire il ruolo di RPCT.
- Gli stessi, inoltre, non possono fare parte di Seggi di Gara e Commissioni Giudicatrici, né svolgere il ruolo di RUP di procedure regolate dal Codice degli Appalti.

ARTICOLO 12

FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

- In applicazione del Regolamento per la formazione permanente, tutti gli Avvocati incardinati sono soggetti, secondo quanto previsto dal CNF, all'obbligo della formazione permanente, con partecipazione agli eventi organizzati dal CNF, dai COA o da altri Enti accreditati presso questi ultimi. Le spese di partecipazione, ove previste, sono a carico dell'AdSP, sempre per il principio della professione obbligatoriamente svolta nell'esclusivo interesse dell'Ente, compatibilmente con la capienza del relativo capitolo di bilancio.

ARTICOLO 13

PRATICA PROFESSIONALE

- Presso l'Avvocatura dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale può essere compiuta la pratica professionale di avvocato. (Accreditamento CNF/ COA).
- L'Ammissione alla pratica è limitata al numero di 1 (uno) laureato in Giurisprudenza (titolo magistrale) per il periodo obbligatorio di pratica forense e fino al superamento dell'Esame di Stato, ed è subordinata alla valutazione positiva della presentazione di curriculum di studio e di colloquio con l'Avvocato Responsabile dell'Avvocatura, che redigerà apposito parere da inoltrare al Segretario Generale o al Presidente, nell'ipotesi di cui all'art. 5 comma 2, per il nulla osta finale.
- Sarà redatto, a cura del Servizio Legale, un apposito Regolamento, in conformità alle disposizioni sulla pratica forense dettate dal CNF, per lo svolgimento della Pratica legale, che dovrà essere firmato anche dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Risorse Umane.
- Lo svolgimento della pratica non dà titolo alcuno per l'ammissione all'impiego presso l'AdSP e non può durare oltre il periodo prescritto dall'ordinamento professionale per l'ammissione all'esame di Stato.
- Nell'ipotesi di mancato superamento dell'Esame di Stato, cesserà ogni rapporto del praticante con la AdSP.
- A norma dell'art. 41 comma 11 della Legge professionale (L. n. 247/2012) che stabilisce "*ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato*", non potrà essere prevista un'indennità o un compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso spese sostenute e documentate.

ARTICOLO 14

ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

- Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. ed in virtù del segreto professionale, già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso CIVICO generalizzato i seguenti documenti:
 - a) Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto.
 - b) Atti defensionali e relative consulenze tecniche.
 - c) Corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
 - d) I rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti attività giudiziaria e contabile.

ARTICOLO 15

RINVIO

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano anche le disposizioni contenute nel R.D. 1611/1933 e ss.mm.ii; nel R.D.L. 1578/1933 convertito con Legge 36/1934 e nella L. 247/2012.

ARTICOLO 16

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- Il presente Regolamento sarà automaticamente integrato e/o modificato sulla base delle modifiche disposizioni legislative e regolamentari che entreranno successivamente in vigore.
- Sarà obbligatoriamente oggetto di revisione qualora la materia dovesse essere trattata a livello di C.C.N.L.

ARTICOLO 17

ENTRATA IN VIGORE

- Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla delibera di approvazione del Presidente. Gli effetti economici da esso derivanti si intendono estesi a tutte le cause patrociniate dall'Avvocatura interna fin dalla data di sua istituzione, come individuata dal decreto n. 10/2021 del 26.01.2021.

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata